

N. 4752-08R.G. Notizie reato
N. 80-11 R.G. Tribunale

Camp. N.

Sentenza
del

Deposito
in Cancelleria
oggi

Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
- sezione penale -
in composizione monocratica
nella persona del Giudice Fabrizio Filice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di
XXX ZZZ n. OMISSIS difesa d'ufficio dall'avv. Marco CIMMA del Foro di Novara
Libera contumace

PC: YYY Kkk in persona del tutore **YYY Maria Carmina** n. Santa Maria Capua
Vetere 4.3.1950 assistita e difesa dall'avv. Anna Russo Foro Novara

IMPUTAZIONE

v. allegato

Conclusioni delle parti:

P.M.: condanna alla pena di mesi 12 di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Difesa PC: come da conclusioni scritte;

Difesa Imputata: assoluzione per non avere commesso il fatto; in subordine:
riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità; in ulteriore subordine: minimi
edittali e benefici concedibili;

MOTIVI DELLA DECISIONE

XXX ZZZ è stata regolarmente tratta a giudizio in forza di decreto che dispone il giudizio delli 15.7.2010 per rispondere dei reati di cui agli artt. 646 c.p. e 55, co. 9, d.lgs. 231 del 2007, in ipotesi commessi in danno a YYY Kkk tra il 30 agosto e il 4 settembre 2009.

L'istruttoria dibattimentale ha assunto una cifra squisitamente dichiarativa per essere consistita nell'esame, in qualità di testi, di YYY Maria Carmina (u. 23.5.2012) e di YYY Kkk (ud. 17.10.2012), oltre che nell'acquisizione e disamina della documentazione in parte versata in causa dalle parti e in parte (documentazione bancaria e atti del Tribunale per i Minorenni di Bari) acquisita *ex officio* ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

Dal su delineato compendio istruttorio ritiene il Giudicante che non sia stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della responsabilità penale dell'odierna imputata in ordine al reato ascrittale, quantomeno sotto il profilo – come meglio si vedrà subito oltre - dell'antigiuridicità della condotta.

Vi è, di vero, da osservare, in linea di puro di fatto, che dal combinato disposto testimoniale delle dichiarazioni rese dalle PP CC costituite (YYY Maria Carmina in qualità di tutore della p.o., attualmente detenuta, YYY Kkk) emerge che esso YYY Kkk e l'odierna imputata XXX sono stati legati da rapporto di convivenza *more uxorio*, contrassegnato dalla nascita di una figlia, YYY Sara, nata il 3.8.2006, sino al marzo del 2008, quando YYY è stato ristretto in regime carcerario in espiazione pena, regime cui risulta tuttora sottoposto.

A seguito di tale evenienza l'odierna imputata è rimasta con la figlia, all'epoca di due anni non ancora compiuti, presso l'abitazione familiare.

Di talché essa XXX si è trovata, a decorrere da tale momento, nell'esigenza di provvedere autonomamente al mantenimento proprio e della minore.

Dalla testimonianza di YYY Maria risulta, poi, che, a causa delle contingenti difficoltà economiche, XXX richiese effettivamente l'aiuto della famiglia d'origine

del compagno, tanto è vero che essa YYY provvide ad alcune saltuarie elargizioni economiche nei confronti di essa XXX, erogate tra il mese di marzo e il mese di agosto del 2008, quando invece ritenne di interrompere gli aiuti economici (a suo dire perché XXX avrebbe fatto sapere, tramite una nipote, di non desiderare più aiuti economici dalla famiglia dell'ormai ex compagno, v. verbale stenotipico ud. 23.5.2012, pag. 11).

A questo periodo – ciò è a dire tra il 30 agosto e il 4 settembre del 2008 - risalgono i prelievi di denaro contante di cui al capo di imputazione: prelievi che risultano (come da documentazione bancaria agli atti) regolarmente effettuati a mezzo carta bancomat che YYY Kkk deteneva prima dell'arresto, e che era stata lasciata presso l'abitazione in cui erano rimaste XXX e la figlia minore.

YYY Kkk ha, al riguardo, dichiarato (v. verbale stenotipico udienza 17.10.2012, pagg. 9,10) che la carta bancomat era da lui custodita in un mobile dell'appartamento, che XXX non l'aveva mai utilizzata e che non ne conosceva nemmeno il codice PIN di utilizzo, ma che avrebbe potuto facilmente reperirlo sapendo dove lui l'aveva segnato.

Ora, posto che risulta dalla citata documentazione bancaria (nonché dalla testimonianza della teste YYY Maria, che dopo essere stata nominata tutore del fratello, in regime di interdizione legale ex art. 32 c.p., ha interloquito direttamente con funzionari dell'istituto bancario di riferimento) che i prelievi *de quibus agitur* siano stati effettuati regolarmente, mediante utilizzo della carta bancomat originale e digitazione del corrispettivo codice PIN, e non a seguito di furto (mai denunciato) o di clonazione della stessa carta, ne discende consequenzialmente che l'azione materiale in questione non possa che essere stata posta in essere dall'odierna imputata, in quanto unica persona a poter regolarmente disporre, in quel periodo, della carta in questione.

Ora, ciò posto in linea di puro di fatto, non è obliterabile che in tale periodo essa imputata si sia trovata nella necessità di provvedere unilateralmente al mantenimento proprio e della figlia minore, senza alcun aiuto da parte del compagno, detenuto, né della famiglia di origine del medesimo che, come attestato da YYY Maria, si era da

poco determinata a interrompere anche quelle saltuarie elargizioni economiche accordate a XXX nei mesi antecedenti, dopo l'arresto di YYY.

Con tutto che l'obbligo genitoriale di provvedere al mantenimento della figlia minore, automaticamente derivante dal rapporto di filiazione, non poteva peraltro considerarsi caducato, né "affievolito", dalla contingente condizione di detenzione di YYY kkk: tanto ciò è vero che, successivamente, è sopravvenuto Decreto del Tribunale per i Minorenni di Bari, in data 26.1.2011, giusta cui è stato disposto l'affidamento della minore alla madre, e posto a carico del padre, YYY Kkk, sempre in regime di detenzione (tuttora vigente), un congruo contributo mensile al mantenimento della figlia.

Non basta: il fatto che XXX abbia utilizzato il denaro di cui ai precitati prelievi per esigenze di mantenimento della minore è confermato dallo stesso YYY (v. verbale stenotipico udienza 17.10.2012, pagg. 10,14), il quale ha dichiarato di avere personalmente potuto constatare come la madre della figlia fosse riuscita, pur trovandosi da sola e al netto delle difficoltà economiche, a provvedere egregiamente al mantenimento, alla cura e all'educazione della bambina.

Al postutto, dunque, pur potendosi inoppugnabilmente ritenere – dal combinato disposto probatorio della documentazione bancaria citata, delle dichiarazioni testimoniali di YYY Kkk e YYY Maria, e dal riscontro logico per cui l'odierna imputata era effettivamente, al momento dei fatti, l'unica persona a poter regolarmente disporre della carta bancomat– che le condotte di reato ritenute imputazione siano effettivamente ascrivibili all'imputata stessa, ciò nondimeno si ritiene che le stesse possano essere, quantomeno in via più che ragionevolmente dubitativa, sgravate da antigiuridicità per il ricorrere dell'esimente di cui all'art. 54 c.p. (stato di necessità): considerato che, secondo il costante insegnamento di legittimità (cfr., *inter alia*, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7183 del 17/01/2008, Rv. 239447): ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessità, nel concetto di "danno grave alla persona" rientrano non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione, tra cui rientra

anche il diritto della prole a ricevere, dopo la separazione dei genitori - sia pure “di fatto”, trattandosi di coppia non coniugata – un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, co.2, c.p.p.

Assolve XXX ZZZ dai reati ascrittile perché i fatti non costituiscono reati

V. l'art. 544 co 3 c.p.p. riserva il deposito della motivazione a giorni 30;

Novara 8.5.2013

Il Giudice
Dott. Fabrizio Filice